

Termine d'opposizione: 16 giugno 1948

Legge federale

che conferisce

carattere obbligatorio alla Collezione sistematica delle leggi e ordinanze dal 1848 al 1947 e alla nuova serie della Raccolta delle leggi federali

(Del 12 marzo 1948)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 2, della Costituzione;

visti i messaggi del Consiglio federale del 14 agosto 1947 e dell' 11 febbraio 1948,

decreta:

Art. 1.

Le leggi federali, i decreti federali, i decreti del Consiglio federale, le ordinanze e le disposizioni inserite nella Raccolta delle leggi federali dal 12 settembre 1948 al 31 dicembre 1947 sono abrogati per quanto essi non siano compresi nella Collezione sistematica delle leggi e ordinanze. Collezione sistematica delle leggi. Carattere obbligatorio.

È riservata la validità degli atti legislativi concernenti il conferimento, la modificazione o il trasferimento di concessioni ferroviarie e non pubblicati nella Collezione sistematica.

Art. 2.

Il Consiglio federale è autorizzato a designare gli atti legislativi che non devono essere compresi nella Collezione sistematica. Competenza.

Art. 3.

Le modificazioni introdotte in atti legislativi pubblicati nella Collezione sistematica saranno indicate nel testo stesso e non separatamente. Disposizione.

Art. 4.

Nella nuova Raccolta delle leggi sono inseriti:

- a. Tutte le modificazioni della Costituzione unitamente al decreto federale concernente il risultato della votazione popolare;
- b. Tutte le leggi;
- c. Tutti i decreti federali di carattere obbligatorio generale;
- d. Tutti i decreti federali semplici che l'Assemblea federale ha deciso di inserire nella Raccolta delle leggi;
- e. I trattati internazionali con, dato il caso, il decreto federale che li approva, nonchè i concordati;
- f. I decreti del Consiglio federale, le ordinanze e le disposizioni del Consiglio federale, dei suoi Dipartimenti e del Tribunale federale che contengono prescrizioni di carattere obbligatorio generale;
- g. Le disposizioni che hanno carattere obbligatorio generale emanate dai Servizi dei Dipartimenti, conformemente a una legge federale o all'articolo 7, secondo e terzo capoverso, della presente legge;
- h. Tutte le modificazioni successivamente apportate ad atti legislativi pubblicati nella Collezione sistematica o nella nuova Raccolta delle leggi.

Art. 5.

Non sono inseriti nella nuova Raccolta delle leggi:

- a. I decreti concernenti il preventivo, i crediti supplementari o il conto di Stato, il risultato di votazioni popolari che hanno respinto determinati progetti, nonchè quelli concernenti i sussidi di interesse esclusivamente locale;
- b. Gli atti legislativi che, conformemente a disposizioni particolari, devono essere pubblicati in altro modo;
- c. I decreti che accordano la garanzia federale a costituzioni cantonali, come pure i decreti che approvano leggi cantonali e altri atti legislativi;
- d. I decreti del Consiglio federale, le ordinanze e le disposizioni che sono semplici decisioni amministrative relative a casi particolari o a provvedimenti d'ordine interno;
- e. Gli atti legislativi che, conformemente a una decisione dell'Assemblea federale o del Consiglio federale, devono essere mantenuti segreti nell'interesse superiore del paese.

Nuova raccolta delle leggi.
 Pubblicazioni ordinarie.
 Atti legislativi da inserire.

Atti legislativi da non inserire.

Art. 6.

Qualora circostanze straordinarie, come guerra, disordini interni, catastrofi della natura, epidemie e epizoozie, oppure il pericolo imminente di siffatti avvenimenti impedissero la pubblicazione in tempo utile nella Raccolta delle leggi, gli atti legislativi da pubblicarsi immediatamente possono essere eccezionalmente resi di pubblica ragione mediante affisso o in altro modo. Questi atti dovranno tuttavia essere pubblicati al più tardi nel terzo numero successivo della Raccolta delle leggi, altrimenti saranno considerati come non più valevoli.

Publicca-
zioni straor-
dinarie.

Se gli avvenimenti straordinari concernono soltanto determinate regioni, il primo capoverso fa stato per esse fino a che vi potranno giungere i numeri correnti della Raccolta delle leggi.

Art. 7.

I Servizi dei Dipartimenti avranno in avvenire la competenza a emanare disposizioni aventi carattere obbligatorio generale solamente se una legge o un decreto federale lo prevede.

Competenza
a emanare
atti legisla-
tivi che
hanno carat-
tere obbliga-
torio gene-
rale.

Se la competenza di un servizio a emanare atti legislativi aventi carattere obbligatorio generale si fonda su decreti, ordinanze o disposizioni del Consiglio federale o dei suoi Dipartimenti, il Consiglio federale emanerà prima del 31 dicembre 1951 le disposizioni necessarie per l'adattamento alla norma del primo capoverso. In mancanza di disposizioni in questo senso, la competenza passa al Dipartimento cui è sottoposto il Servizio.

I poteri conferiti in virtù del decreto federale del 14 ottobre 1933, concernente le misure economiche di fronte all'estero, e del decreto federale del 30 agosto 1939, su le misure da prendere per la protezione del paese e il mantenimento della sua neutralità, modificato da quello del 6 dicembre 1945 che limita i poteri straordinari del Consiglio federale continuano a valere fino a che rimangono in vigore detti decreti.

Art. 8.

Soltanto mediante legge potrà in avvenire essere ordinata la pubblicazione di un atto legislativo in una forma che non sia quella dell'inserzione nella Raccolta delle leggi, nel senso dell'articolo 5, lettera b.

Competenza
a decidere
una speciale
forma di pub-
blicazione.

Art. 9.

Gli atti legislativi da inserirsi nella nuova Raccolta delle leggi conformemente alle disposizioni che precedono hanno carattere obbligatorio per il cittadino soltanto se pubblicati in detta raccolta.

Carattere
obbligatorio.

Se, in virtù dell'articolo 6, un atto legislativo è pubblicato in una forma che non sia quella dell'inserzione nella Raccolta delle leggi, l'interessato ha facoltà di fornire la prova che non ha avuto e non ha potuto avere conoscenza dell'atto legislativo nonostante le premure che egli si è dato.

Art. 10.

Esecuzione.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di fissare la data della sua entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 marzo 1948.

Il Presidente: **A. Picot.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 marzo 1948.

Il Presidente: **Iten.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta :

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 12 marzo 1948.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione :

Leimgruber.

Data della pubblicazione: 18 marzo 1948.

Termine d'opposizione: 16 giugno 1948.

Legge Federale che conferisce carattere obbligatorio alla Collezione sistematica delle leggi e ordinanze dal 1948 al 1947 e alla nuova serie della Raccolta delle leggi federali (Del 12 marzo 1948)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1948
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	11
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	18.03.1948
Date	
Data	
Seite	571-574
Page	
Pagina	
Ref. No	10 151 604

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.